

REGOLAMENTO (CEE) N. 3502/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che scopo dell'intervento è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmetterlo non appena l'equilibrio del mercato si sia ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ⁽³⁾, ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87 ⁽⁵⁾, ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio ⁽⁶⁾, il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comunitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattivi-

tà; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria il cui tenore di radioattività superi i valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87, non possono essere acquistati all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1859/88 ⁽⁸⁾, elenca all'articolo 2 le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento dell'olio d'oliva; che occorre precisare tali condizioni; che detto regolamento deve essere pertanto modificato;

considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che, pertanto, la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionucleidi in causa;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 3472/85 è aggiunto il testo della seguente lettera c):

- c) ha verificato che il tenore di radioattività dell'olio offerto non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio ^(*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

(*) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
